

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti - Revisori Contabili

Collaboratori

Dott.ssa Maria Grazia Rella
Dott.ssa Barbara Scotti
Dott.ssa Chiara Carnazzola
Dott. Luigi Martinelli
Commercialisti - Revisori Contabili

Sondrio, 12 ottobre 2012

A tutti i Sigg. Clienti

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 6/2012

Oggetto: Art. 62 del DL 1/2012 convertito nella Legge n. 27 del 24 marzo 2012 e relativo Decreto Attuativo : novità sulle cessioni di prodotti agricoli e alimentari

L'art. 62 del DL 1/2012 (c.d. Decreto Liberalizzazioni), convertito nella Legge n. 27 del 24 marzo 2012, ha introdotto una serie di novità in materia di contratti tra imprese riguardanti la cessione di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana.

Il Decreto Attuativo dell'art. 62 ha stabilito che tale disposizione **non trova** applicazione:

- nei contratti conclusi con il consumatore finale;
- nelle cessioni istantanee cioè con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;
- nelle cessioni effettuate dai soci coimprenditori di cooperative agricole alle cooperative stesse;
- nelle cessioni effettuate ai soci coimprenditori delle organizzazioni di produttori alle organizzazioni stesse;
- nelle cessioni effettuate tra imprenditori ittici.

Il comma 1 dell'articolo 62 stabilisce che i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere obbligatoriamente stipulati per iscritto e indicare a pena di nullità:

- la durata;
- le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto;
- il prezzo;
- le modalità di consegna e di pagamento.

Inoltre, i contratti dovranno essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti ed è fatto divieto:

- imporre direttamente o indirettamente condizioni d'acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi

Commercialisti - Revisori Contabili

Collaboratori

Dott.ssa Maria Grazia Rella
Dott.ssa Barbara Scotti
Dott.ssa Chiara Carnazzola
Dott. Luigi Martinelli

Commercialisti - Revisori Contabili

- applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
- subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali all'esecuzione di prestazioni da parte di contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
- conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
- adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso di relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

Il Decreto Attuativo ha specificato che gli elementi obbligatori, di cui al comma 1 dell'art.62, possono essere contenuti, oltre che in un contratto appositamente redatto, anche solo in uno dei seguenti documenti:

- documenti di trasporto o di consegna;
- nella fattura;
- negli ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti;

con la condizione che venga riportata su tale documento la dicitura espressa “ *Assolve agli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*”.

La norma ha introdotto degli obblighi anche in merito alla tempistica dei pagamenti. Infatti, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato:

- per i beni deteriorabili (prodotti agricoli, ittici, alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durata degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni, tutti i tipi di latte, prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5) **entro 30 giorni dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura;**
- per le altre merci entro il termine di **60 giorni dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.**

Inoltre, è obbligatorio per il cedente emettere fatture separate per cessioni di prodotti assoggettare a termini di pagamento differenti.

Se il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e a quelli di legge, e il debitore non adempie ai pagamenti nei termini stabiliti, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento iniziano a decorrere gli interessi di mora la cui misura è già fissata dalla norma ed è inderogabile.

E' stato stabilito che qualora il fornitore non adempia agli obblighi contrattuali o di legge è diritto dell'acquirente comunicare la sospensione dei termini di pagamento.

E' comunque vietato trattenere l'intero importo di una fornitura a fronte di contestazioni solo parziali.

Visto le difficoltà nel determinare con certezza la data di ricevimento della fattura il Decreto Attuativo ha stabilito che tale data è validamente certificata solo nei seguenti casi:

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi

Commercialisti - Revisori Contabili

Collaboratori

Dott.ssa Maria Grazia Rella
Dott.ssa Barbara Scotti
Dott.ssa Chiara Carnazzola
Dott. Luigi Martinelli

Commercialisti - Revisori Contabili

- consegna della fattura a mano;
- invio a mezzo raccomandata A.R.;
- invio tramite posta elettronica certificata (Pec);
- impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale.

Nel caso della mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si presume che la fattura sia ricevuta alla data di consegna dei prodotti.

Occorrerà prestare quindi molta attenzione alla modalità di inoltro delle fatture al fine del decorrere dei termini di cui sopra.

Queste nuove regole troveranno applicazione per tutti i contratti di cessione di prodotti agricoli o alimentari stipulati **dal 24 ottobre 2012**.

I contratti già in essere alla data del **24 ottobre 2012**:

- **entro il 31/12/2012** dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute al comma 1 dell'art. 62 (quindi forma scritta, indicazione della durata, delle quantità, delle caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo e delle modalità di consegna e di pagamento);
- verranno automaticamente sottoposti alle altre disposizioni contenute nell'articolo 62 e nel Decreto Attuativo, anche in assenza di uno specifico adeguamento.

Nel caso di violazione dei predetti obblighi, oltre alla nullità del contratto, vengono applicate una serie di sanzioni che vanno da euro 500,00 a euro 500.000 a seconda dei casi. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

=====

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Studio Tassi

Dott. Giorgio Tassi

Rag. Roberto Tassi

Dott.ssa Maria Grazia Rella

Dott.ssa Barbara Scotti

Dott.ssa Chiara Carnazzola

Dott. Luigi Martinelli